



CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE

Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati

ai sensi del Regolamento UE 679/2016

PREMESSA

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è descrivere le attività relative al processo di evasione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Tale processo regola le fasi di ricezione, istruttoria e formalizzazione del riscontro agli interessati nonché le modalità per la tenuta di idonee registrazioni per documentare il rispetto degli obblighi imposti nel rispetto del principio di accountability.

La presente procedura è portata a conoscenza, anche attraverso attività di sensibilizzazione o formazione, di tutti i Dirigenti, funzionari o, comunque, responsabili e/o referenti delle Aree/Servizi/Uffici della Camera di Commercio potenzialmente coinvolti nella stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente procedura risponde ai seguenti requisiti normativi:

1. Diritti dell'interessato (CAPO III - artt. 12 e ss. GDPR)
2. Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003)

ACRONIMI E DEFINIZIONI UTILIZZATE

GDPR	Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Codice	D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018
WP29	Working Party article 29 – Gruppo di lavoro ex art. 29 (ora Comitato europeo per la protezione dei dati) – EDPB (European Data Protection Board)
Garante	Garante per la protezione dei dati personali
RPD	Responsabile della protezione dei dati
Delegato del Titolare	Soggetto che, secondo le deleghe/procure formalizzate ed il sistema di gestione della privacy, garantisce specifiche funzioni ai fini dell'adeguamento al GDPR
SG	Segretario Generale della Camera di commercio
UO	Unità Organizzativa

MATRICE DELLA REDAZIONE E DELLE REVISIONI

Data	Stato	Descrizione	Approvazione
15/06/2022	Approvato	Prima emissione	Determinazione dirigenziale n.75 del 15/06/2022

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Com'è noto, gli interessati¹ possono esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR con riferimento ai propri dati personali eventualmente detenuti dalla Camera di Commercio, i seguenti diritti:

1. **Diritto di accesso** > accedere ai dati e ottenerne una copia e, inoltre, essere informati su finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari, il periodo per il quale i dati saranno archiviati;
2. **Diritto di rettifica** > ottenere che i dati inesatti o incompleti siano modificati o completati;
3. **Diritto alla cancellazione (oblio)** > far cancellare tutti i dati, link, copia e riproduzione (se diffusi pubblicamente);
4. **Diritto di opposizione** > opporsi al trattamento dei dati, per es. per finalità specifiche come il trattamento per finalità di marketing;
5. **Diritto alla limitazione** > a determinate condizioni, contrassegnare i dati al fine di limitare il loro trattamento, in particolare spostando i dati per renderli non disponibili, per es. in caso di contestazione dell'accuratezza dei dati o se questi vengono conservati solo a scopo di prova in caso di contenzioso;
6. **Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato** > opposizione ad un trattamento derivante esclusivamente da dati derivati o dedotti, per es. artificialmente generati attraverso algoritmi;
7. **Diritto alla portabilità** > diritto di ricevere i dati trattati con strumenti automatizzati in un formato digitale comunemente utilizzato e leggibile e diritto di richiedere di trasmettere tali dati a un altro titolare (ove possibile).

I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR riferiti ai dati personali concernenti persone decedute - ai sensi dell'art. 2-terdecies, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 – **“possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”**. In via generale, i soggetti legittimati possono essere ravvisati, per es., nei seguenti:

- *i prossimi congiunti* che abbiano ragioni familiari “meritevoli” di protezione (coniuge e figli, in mancanza ascendenti ovvero fratelli e sorelle e in loro mancanza altri ascendenti o discendenti diretti fino al quarto grado), individuati anche per analogia in materia di corrispondenza epistolare ex art. 93 della legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633);
- *gli esecutori testamentari*, nominati ai sensi degli art. 700 c.c. e seg., incaricati ad esercitare i relativi diritti nell'interesse del *de cuius*, ovvero mandatarî all'uopo investiti in forza di contratto di mandato *post mortem exequendum*, ossia un negozio giuridico concluso in vita tra le parti, con il quale il mandatario si impegna a compiere per conto del mandante, a seguito del decesso di quest'ultimo, un incarico avente ad oggetto disposizioni di natura generalmente non patrimoniale;
- *chiunque dimostri di avere un interesse proprio a difesa di diritti patrimoniali* che derivano dalla morte dell'interessato stesso nonché del diritto di difendere in giudizio propri interessi (ad esempio, gli eredi legittimari pretermessi).

In merito al corretto inquadramento dei diritti esercitabili, si rinvia all'All. 1 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

In proposito si deve specificare che l'esercizio dei diritti deve essere richiesto al **Titolare del trattamento**, il quale è obbligato a darvi seguito, non potendo riversare tali adempimenti in capo ad altri soggetti. Quindi:

- la Camera di Commercio dovrà gestire direttamente tutte le richieste di esercizio dei diritti che pervengano da interessati in relazione ai quali l'Ente assume la qualifica di Titolare del trattamento (anche se ricevute da soggetti terzi individuati ed operanti, ad es., in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28)
- in relazione a particolari trattamenti per i quali la Camera di Commercio dovesse operare in qualità di Contitolare, è necessario verificare nell'atto convenzionale o nello specifico accordo stipulato con la/le controparti, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, a chi compete gestire la procedura; se compete alla controparte, la Camera di Commercio provvederà ad inoltrare la richiesta, assicurando comunque quanto riportato al paragrafo seguente²

¹ Ai sensi dell'art. 4, n. 1), del GDPR per “interessato” si intende la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali. Sono interessati, quindi, sia i dati degli utenti finali dei servizi/Progetti della Camera di Commercio che persone fisiche con cui la stessa ha rapporti diretti e di cui acquisisce e gestisce dati personali (es., componenti degli organi, dipendenti, professionisti, collaboratori di imprese appaltatrici...).


² Si specifica in proposito che il contenuto minimo dell'accordo/convenzione (ovvero la situazione di contitolarietà, il titolare che si assume l'obbligo di evadere le richieste di esercizio dei diritti, il punto unico di contatto con l'interessato) dovrebbe essere elemento

- in relazione ai trattamenti per i quali la Camera di Commercio operi in qualità di responsabile esterno ai sensi dell'art. 28, l'Ente avrà l'onere esclusivamente di *“assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato”* (art. 28, par. 3, lett. e) del GDPR)

esposto nell'informativa ex art. 13 o 14 del GDPR, ferma restando la previsione di cui al par. 3 dell'art. 26 per cui *“l'interessato... può esercitare i propri diritti ... nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento”*.

FASI DEL PROCESSO

Il flusso di gestione di una richiesta di esercizio dei diritti è di seguito rappresentato:



(*) nel caso in cui la richiesta pervenga al RPD, questi coinvolgerà, previa istruttoria, il delegato del titolare competente.

RICEZIONE ED ISTRUTTORIA DI UNA RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

La richiesta può pervenire alla Camera di Commercio (ad es. attraverso i dati di contatto presenti nelle varie informative rilasciate), direttamente al RPD³ (nel qual caso questi può dare supporto ed orientamento al delegato del Titolare competente) ovvero essere intercettata da soggetti terzi che - operando in qualità di Responsabili esterni - si trovino in contatto diretto con gli interessati stessi per conto della Camera di Commercio. Per gestire correttamente quest'ultima eventualità, è necessario che tutti i contratti o atti giuridici analoghi (ad es., lettere di nomina a responsabili esterni) prevedano l'obbligo di:

- a) informare immediatamente la Camera di Commercio di qualsivoglia richiesta di esercizio dei diritti ricevuta direttamente in relazione a trattamenti di cui l'Ente camerale sia titolare, anche se gestita spontaneamente dal responsabile esterno;
- b) fornire i dati, le informazioni e tutta la collaborazione necessaria affinché la stessa Camera di Commercio possa assolvere al dovere di risposta nei confronti dell'interessato (ex art. 28, par. 3, lett. e), del GDPR).

Le richieste possono essere esercitate senza particolari formalità (a mezzo posta, anche elettronica), anche oralmente se ciò sia sufficiente, preferibilmente utilizzando l'apposito format di "esercizio dei diritti" di cui all'All. 2, pubblicato nella sezione "Privacy"⁴ del sito istituzionale, o in alternativa quello pubblicato dal Garante della privacy sul sito <https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti>.

Con riferimento alle richieste pervenute oralmente (ad es., telefonicamente), il dipendente assegnato alla UO che detiene i dati e che riceve la richiesta invita a formalizzare la richiesta attraverso la compilazione del format di cui all'All.2, da inviare, una volta sottoscritto, alla casella PEC dell'Ente o a quella dell'RPD.

La richiesta è sempre oggetto di protocollazione, al fine di attribuirvi la data di ricezione utile al calcolo dei termini di cui al paragrafo successivo, e successivamente assegnata sia alla U.O. ritenuta competente secondo quanto riportato nel funzionigramma dell'Ente (competenza *ratione materiae*), ove desumibile dalla richiesta, sia alla U.O. Gestione e supporto agli organi - Gestione documentale - Affari generali e legali, che cura il coordinamento delle attività in materia di privacy.

In caso di dubbio sulla competenza *ratione materiae*, il protocollatore può fare riferimento alla U.O. Gestione e supporto agli organi - Gestione documentale - Affari generali e legali per identificare nel modo migliore il destinatario della richiesta.

In assenza di indicazioni che possano guidare tale fase la U.O. Gestione e supporto agli organi - Gestione documentale - Affari generali e legali deve contattare l'interessato al fine di acquisire elementi utili a comprendere il contesto della richiesta.

Requisito soggettivo per l'esercizio dei diritti di cui trattasi è che le richieste si riferiscano ad informazioni relative a "**persone fisiche**" (in quanto le persone giuridiche sono escluse dal campo di applicazione della normativa) detenute dalla Camera di Commercio o che si presume lo siano. L'interessato che esercita un diritto deve essere correttamente **identificato**, ai fini della più corretta istruttoria delle richieste, della successiva eventuale trasmissione dei dati e documenti o della valutazione su come trattare una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto. Alla richiesta formulata nelle varie modalità precedentemente indicate dovrà dunque essere allegata – a pena di irricevibilità⁵ - copia del documento d'identità del richiedente (a meno che l'istanza non sia inviata per posta elettronica e sottoscritta con la firma digitale del richiedente); in caso di assenza, il delegato del Titolare che gestisce l'istanza dovrà attivarsi tempestivamente con l'interessato per perfezionare la stessa.

Per i diritti concernenti le persone decedute è necessario verificare la legittimazione del richiedente. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza e dal Garante, la legittimazione può essere esercitata non solo dagli eredi, ma anche da chiunque vi abbia un interesse proprio ovvero agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. "*Questi diritti e il loro esercizio prescindono dalla configurazione in capo all'interessato della nozione tecnica di erede*"⁶.

³ Art. 38, par. 4 GDPR: "Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento".

⁴ in <https://www.molise.camcom.gov.it/privacy>

⁵ Si pensi alla circostanza per cui un soggetto richieda dati ed informazioni relativi ad altra persona fisica (interessato) simulando di essere l'interessato di cui esercita i diritti.

⁶ Cfr. Cass., sent. n. 14656/2013; Garante per la protezione dei dati personali, pr ovv. 3 maggio 2018, n. 268.

Va inoltre tenuto presente che i dati personali delle persone decedute, alle quali ha diritto di accesso il soggetto legittimato, non riguardano quelli identificativi di terze persone, ma unicamente quelli riconducibili alla sfera personale del deceduto⁷.

Nel merito, l'istruttoria della richiesta può essere evasa dal referente interno della UO responsabile dell'attività/progetto, d'intesa con il proprio Responsabile, con l'eventuale coinvolgimento del RPD, provvedendo quindi alla raccolta di tutti gli elementi utili al fine di fornire un idoneo riscontro alle richieste formulate. Contestualmente la UO responsabile dell'attività/progetto che si occupa dell'istruttoria è tenuta ad informare circa l'esito della richiesta la U.O. Gestione e supporto agli organi - Gestione documentale - Affari generali e legali al fine di consentire la raccolta dei dati necessari per la compilazione dell'All. 3 "Registro delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati".

RISCONTRO AGLI INTERESSATI

SCENARIO 1: La Camera di Commercio, in qualità di **Titolare del trattamento**, deve fornire un idoneo riscontro all'interessato al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, prorogando eventualmente tale termine ove necessario per ulteriori 60 giorni⁸, ma sempre informando l'interessato di tale circostanza entro i primi 30 giorni (art. 12, par. 3 GDPR). Ove la richiesta non consenta di fornire un idoneo riscontro per mancanza di elementi sostanziali, il delegato che gestisce l'istruttoria può richiedere all'interessato di specificare ulteriori elementi informativi.

La Camera di Commercio deve operare comunque agevolando il più possibile l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, semplificandone le modalità e riducendo i tempi per la risposta.

La risposta deve essere formalizzata assecondando, per quanto possibile, le eventuali modalità richieste specificamente dall'interessato, e quindi:

- sempre "in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro";
- per iscritto o con altri mezzi, anche oralmente se così richiesto; in questo caso è fondamentale, anche ai fini del principio di accountability, far seguire sempre una risposta per iscritto (ad es., email) ovvero procedere al tracciamento/documentazione (nelle forme ritenute più opportune, ad es. mediante processo verbale) dell'assolvimento della richiesta;
- con mezzi elettronici, se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato stesso.

Il riscontro può dare i seguenti esiti:

- a) **accoglimento** della richiesta, nelle forme e modalità previste dai singoli diritti e dall'interessato;
- b) **diniego** all'esercizio dei diritti, ad esempio nei seguenti casi generali o specifici:
 - difetto di legittimazione soggettiva (ad es., la richiesta riguarda dati riferiti a terzi o a persone giuridiche);
 - richiesta rientrante in uno degli ambiti di limitazione generale di cui al paragrafo seguente, ove ne ricorrano i presupposti di legge;
 - siano ritenute prevalenti le finalità o basi giuridiche vantate dal Titolare nei casi specificamente previsti (ad es., obblighi di legge, di contratto, interesse pubblico prevalente, etc.), ovvero non siano valutate positivamente le specifiche "condizioni" per l'esercizio vantate dal richiedente⁹.

La UO responsabile dell'attività/progetto che si occupa dell'istruttoria deve comunicare l'esito del riscontro alla U.O. Gestione e supporto agli organi - Gestione documentale - Affari generali e legali.

SCENARIO 2: nel caso in cui la richiesta sia relativa ad un trattamento per il quale **la Camera di Commercio assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento** (ovvero nei casi di **contitolarità** ove sia previsto che i rapporti con gli interessati siano gestiti da altro titolare), il delegato del Titolare cui la richiesta fa riferimento:

- provvede ad una pre-istruttoria preliminare, al fine di rilevare gli elementi informativi da contestualizzare al Titolare;
- provvede ad informare il Titolare della richiesta e della pre-istruttoria effettuata, garantendogli tutto il supporto possibile nell'evasione della stessa.

⁷ V., Cass., sent. n. 17790/2015.

⁸ se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo

⁹ per le limitazioni previste in relazione all'esercizio di ogni singolo diritto, che possono quindi comportare un diniego alla richiesta, si faccia riferimento più diffusamente all'All. 1.

Il delegato del Titolare, ovvero il Segretario generale dell'Ente, provvede quadrimestralmente a formalizzare un report al RPD contenente tutte le informazioni di cui all'All. 3 "Registro delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati".

Il personale della struttura di supporto al RPD provvede a registrare le informazioni rilevanti e ad alimentare lo specifico KPI di cui al paragrafo "Indicatori di anomalia del sistema privacy" del documento Modello organizzativo, ruoli e sistema di responsabilità adottato dalla CCIAA del Molise con delibera di Giunta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'esercizio di un diritto è di regola gratuito, tranne nei casi in cui:

- a) il titolare debba sostenere delle spese tecniche rilevanti per adempiere (es., qualora siano state richieste più copie);
- b) le richieste risultino manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo (es. vessatorie).

in questi casi è possibile:

- addebitare un contributo spese (sub a e b), tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti;
- rifiutare di soddisfare la richiesta (se sub b).

All'interessato che non ritenga soddisfatto l'esercizio dei propri diritti deve essere sempre assicurata la possibilità di adire direttamente il RPD della Camera di Commercio, indicando tale possibilità (ed i dati di contatto del RPD) all'interno della risposta formalizzata.

Naturalmente l'interessato potrà sempre proporre:

- reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- ricorso giurisdizionale.

LIMITAZIONI GENERALI AI DIRITTI ESERCITABILI

Oltre a limitazioni specificamente previste dal GDPR per l'esercizio di ogni singolo diritto (cfr. All. 1), sono ammesse **deroghe generali tematiche all'esercizio dei diritti** riconosciuti dal regolamento, sul fondamento di disposizioni normative nazionali, nei seguenti ambiti:

- a) sicurezza nazionale, difesa o sicurezza pubblica;
- b) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- c) **altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario**, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
- d) salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
- e) attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- f) funzioni di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) ad e) e g);
- g) tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
- h) esecuzione delle azioni civili.

Il considerando 73 del GDPR include inoltre espressamente, tra i possibili ambiti di limitazione, "**la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale**".

È comunque da specificare che l'ambito di limitazione deve essere esattamente identificato dalle disposizioni, così come le numerose ulteriori informazioni di cui all'art. 23, par. 2, GDPR, per cui – in assenza di interventi normativi – la compressione dei diritti è percorribile solo ove le disposizioni attualmente vigenti specifichino:

- le finalità del trattamento o le categorie di trattamento e le categorie di dati personali;
- la portata delle limitazioni introdotte;
- le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
- l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
- i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
- i rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

- il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

Altre limitazioni generali ai diritti degli interessati sono state anche disposte dal Codice della privacy, agli artt. 2-undecies e 2-duodecies dei quali, di seguito, si riporta il testo.

Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia)

1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

ALLEGATO 1 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Diritto di accesso dell'interessato (art. 15)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere **l'accesso ai dati personali** e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie dei dati personali di cui il titolare è in possesso;
- i destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, specificando in particolare se si tratta di soggetti che si trovano in paesi terzi rispetto all'Unione Europea o se si tratta di organizzazioni internazionali. In particolare, qualora ricorra una di queste ultime ipotesi, l'interessato ha anche il diritto di essere informato sull'esistenza di adeguate garanzie concernenti il trasferimento dei suoi dati personali come precisato nel Capo V del GDPR, dedicato proprio ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- se possibile, la durata prestabilita del periodo di conservazione dei dati o quanto meno i criteri cui il titolare fa riferimento per determinare tale durata;
- l'esistenza del suo diritto:
 - ✓ a chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati;
 - ✓ a chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali;
 - ✓ di opporsi al loro trattamento, perché ritenuto illegittimo;
- il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quando ritiene che vi sia stata violazione dei propri diritti o delle proprie libertà;
- tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati nel caso in cui non siano stati raccolti presso l'interessato, ma ricevuti da soggetti terzi (ai quali l'interessato potrebbe aver dato il consenso anche a tal fine) oppure ottenuti tramite elenchi pubblici;
- infine, la logica su cui è basato un **processo automatizzato**, come ad esempio la profilazione, e il funzionamento di tali meccanismi e le possibili conseguenze del loro utilizzo (ovvero in cosa consistono sostanzialmente, quali dati e come vengono elaborati).

Si tratta di un diritto assoluto, non soggetto a motivazione da parte dell'interessato né ad alcuna limitazione specifica, ad esclusione di quelle generali di cui all'art. 23 del GDPR. È opportuno far presente che tale diritto riguarda esclusivamente i dati (personali) e non i documenti che li contengono.

Ove si tratti una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, a quali dati o attività di trattamento la richiesta si riferisca.

Il diritto d'accesso può essere esercitato anche più volte e con una cadenza periodica, perché solo mediante un controllo costante l'interessato sarà davvero consapevole delle attività che riguardano i propri dati personali, sempre che le richieste non assumano un carattere vessatorio (pluralità di domande identiche, seriali o onerose da parte di uno stesso soggetto).

Il Titolare è tenuto ad adottare tutte le misure ritenute adeguate, prime tra tutte quelle atte a verificare l'identità di chi chiede l'accesso, con particolare attenzione ai casi in cui ciò avvenga direttamente online. Inoltre, l'esercizio del diritto in esame non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati. Il Considerando n. 63 del GDPR, al riguardo, fa riferimento ai segreti industriali e ai diritti di proprietà industriale (si pensi alla tutela dei diritti d'autore relativi a software).

Diritto di rettifica (art. 16)

Tale diritto è esercitabile dall'interessato ove vi sia la necessità di **correggere, modificare** od **integrare** i dati poiché **errati, non aggiornati o insufficienti**. La correzione dei dati da parte del titolare deve avvenire senza ingiustificato ritardo.

Per la propria natura, si ritiene che il diritto possa essere esercitato solo su dati elementari, ma non in riferimento ad informazioni di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo.

È opportuno che anche per l'esercizio di questo diritto siano predisposti strumenti e sistemi in grado di facilitare l'accesso diretto dell'interessato alle informazioni che lo riguardano, così da permettergli di intervenire prontamente e, per quanto possibile, autonomamente per modificare i dati inesatti. È opportuno far presente che il diritto di rettifica può essere disciplinato da specifiche norme che possono disporre le modalità ed i relativi termini come, ad esempio, quelle relative al Registro delle imprese.

Nel caso in cui i dati personali oggetto di rettifica siano stati **comunicati** ad altri soggetti (o **pubblicati**), è onere del titolare darne comunicazione e richiedere la rettifica a ciascuno dei destinatari, a meno che ciò sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 19 del GDPR).

Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio" - art. 17)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nei seguenti casi:

- a) i dati personali **non sono più necessari** rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato **revoca il consenso** su cui si basa il trattamento (rilasciato a sensi dell'art. 6, par. 1., lett. a), o dell'art. 9, par. 2, lett. a), del GDPR, se non esiste nessun'altra base giuridica che lo legittimi (in questo caso particolare assume rilevanza l'acquisizione del consenso da un minore, considerato non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento: vedasi art. 8, parr. 1 e 2), del GDPR.
- c) l'interessato si **oppone al trattamento** e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento dei propri dati per finalità di marketing diretto (compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto); in questo caso quindi la cancellazione è diritto susseguente a quello di cui all'art. 21 del GDPR.
- d) i dati personali sono stati trattati **illecitamente**;
- e) i dati personali **devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale** previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente **all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori**.

Il titolare del trattamento nei casi indicati è obbligato a procedere alla cancellazione dei dati e – se li ha resi pubblici - ad adottare le misure ragionevoli per informare gli altri destinatari, ovvero altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati (compreso "qualsiasi link, copia o riproduzione") di procedere alla loro cancellazione (art. 19 del GDPR).

Il diritto in argomento trova naturalmente alcune **limitazioni** che si fondano sulla base giuridica a fondamento del trattamento e che legittimano quindi sia la conservazione dei dati che l'ulteriore trattamento; il Titolare può quindi rigettare la richiesta di cancellazione se il trattamento si basa:

- sull'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- su un adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri;
- su motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- su finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui la cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- sull'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18)

Si tratta di una **sospensione** temporanea (ma che può anche diventare permanente) del trattamento in corso.

Il diritto è esercitabile ove ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- 1) l'interessato ha contestato l'esattezza dei dati personali, in attesa della eventuale rettifica degli stessi;
- 2) il trattamento è illecito e l'interessato non richiede o si opponga alla cancellazione dei dati personali;
- 3) i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al titolare del trattamento non servono più ai fini del trattamento;
- 4) l'interessato si è opposto al trattamento (ai sensi dell'art. 21 del GDPR) e si è in attesa delle verifiche necessarie per determinare se i motivi legittimi del titolare del trattamento prevalgono su quelli dell'interessato.

I dati il cui trattamento sia sottoposto a limitazione **possono essere conservati ma non più trattati negli ambiti per cui sia stata accordata la limitazione, a meno che:**

- a) il titolare non ottenga contestualmente uno specifico consenso per una o più finalità diverse da quelle per cui sia disposta la sospensione (ove il trattamento si basi sul consenso);
- b) il trattamento non sia:
 - ✓ finalizzato all'esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - ✓ finalizzato alla tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica;

- ✓ effettuato per motivi di interesse pubblico rilevante¹.

Nel caso in cui i dati personali oggetto di limitazione siano stati **comunicati** ad altri soggetti (o **pubblicati**) e sia accordata la limitazione, è onere del titolare darne comunicazione a ciascuno dei destinatari, a meno che ciò sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 19 del GDPR).

In un secondo momento la limitazione può essere revocata (ad es., a seguito dell'avvenuta rettifica); prima che la revoca sia efficace però, il titolare del trattamento deve avvisare l'interessato.

Il Considerando 67 del GDPR, illustra alcune modalità pratiche per attuare il diritto alla limitazione; questo potrebbe essere garantito ad es.:

- trasferendo temporaneamente i dati selezionati in un altro sistema di trattamento (così da non renderli disponibili per le normali attività di trattamento);
- rendendo i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti (ove il trattamento sia così configurato);
- rimuovendo temporaneamente i dati pubblicati da un sito web.

Lo stesso considerando, poi, evidenzia che “negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe, in linea di massima, essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati (ove l'interessato non ne richieda la cancellazione). Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato”. In questo senso, **il dato personale soggetto a limitazione deve essere "contrassegnato"** in attesa di determinazioni ulteriori (art. 4, par. 1, n. 3, GDPR).

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)

Il diritto alla portabilità consente all'interessato di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un **formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico**, e di trasmetterli a un altro titolare.

Non si applica ai trattamenti **non automatizzati** (quindi ad es., ai dati detenuti in archivi o registri cartacei) ed è esercitabile solo nel caso in cui i dati:

- ✓ siano stati **forniti direttamente dall'interessato** (consapevolmente e in modo attivo);
- ✓ siano acquisiti e trattati sulla base del **consenso** dell'interessato o per **l'esecuzione di un contratto** di cui è parte l'interessato (artt. 6, par. 1, lett. a), o 9, par. 2, lett. a), del GDPR²;
- ✓ siano **chiaramente riferibili all'interessato**³; sono quindi ad esempio esclusi i dati relativi a terze persone ovvero quelli anonimi;
- ✓ siano trattati attraverso **strumenti automatizzati**, ossia ad esclusione di qualsivoglia dato inferenziale o derivati, sia sulla base di un intervento umano nel trattamento medesimo⁴ sia che ciò derivi ad es., dall'applicazione di un algoritmo⁵;

¹ Sul punto si segnala che l'EDPB (ex WP29), nelle Linee guida n. 2/2018, sulle deroghe di cui all'art. 49 del regolamento 679/2016 ha indicato che gli interessi legittimi del titolare per essere “rilevanti” debbono essere “cogenti”, ossia essenziali ed indifferibili per il titolare del trattamento (es. il caso in cui il titolare del trattamento debba trasferire dati personali per proteggere la propria organizzazione o i relativi sistemi da un danno grave e immediato, oppure evitare una pesante sanzione che avrebbe forti ripercussioni sull'attività).

² Quindi ad es., non è esercitabile ove il trattamento si fondi su un obbligo di legge, sull'interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare.

³ Il Gruppo di lavoro WP 29 raccomanda ai titolari del trattamento di non interpretare l'espressione "dati personali che riguardano l'interessato" in modo eccessivamente restrittivo, qualora vi siano dati personali di terzi all'interno di un insieme di dati che riguardano l'interessato **e sono stati forniti da quest'ultimo**, e che l'interessato utilizza per scopi personali. Si può ritenere che un dato personale sia fornito dall'interessato se quest'ultimo lo “fornisce” consapevolmente e in modo attivo (per esempio, dei dati di registrazione - indirizzo postale, nome utente, età, ecc. - inseriti compilando un modulo online). Tuttavia, la definizione comprende anche i dati generati e raccolti attraverso le attività dell'utente che fruisce di un servizio o utilizza un dispositivo (es.: la cronologia delle ricerche effettuate dall'interessato, i dati relativi al traffico, i dati relativi all'ubicazione). Viceversa, il diritto alla portabilità non si applica ai dati personali che sono derivati o dedotti dalle informazioni fornite dall'interessato (per esempio, il profilo-utente creato analizzando i dati grezzi di un contatore intelligente), poiché non si tratta di dati forniti dall'interessato bensì creati dal titolare del trattamento.

⁴ Nel caso in cui dei dati personali vengono trattati all'inizio con strumenti automatizzati – si pensi ad esempio al caricamento di un cv su un sito specializzato nell'intermediazione di offerta e domanda di lavoro – e successivamente arricchiti attraverso l'intervento umano – ad esempio tramite il lavoro di un professionista delle risorse umane che crea una scheda profilata del candidato - si esclude solamente la portabilità di quei dati “derivati” dai dati originariamente forniti dall'interessato e ne caso concreto, il cv sarebbe ovviamente portabile, mentre la scheda arricchita dal professionista no.

⁵ Ad es., l'esito di una valutazione concernente un profilo creato a fini di profilazione, l'attribuzione di uno score creditizio o altra valutazione di affidabilità (ad es., in relazione alla normativa antiriciclaggio in ambito bancario, etc.).

L'interessato può quindi richiedere:

- di **ricevere i dati personali** trattati e conservarli su un supporto personale in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli necessariamente a un altro titolare;
- di **trasmettere i dati personali** da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento, se è tecnicamente fattibile.

Il titolare del trattamento può consentire di esercitare il diritto o fornendo uno strumento per il download dei dati, o garantendo la trasmissione diretta dei dati ad altro Titolare (anche il titolare ricevente i dati è soggetto a specifici obblighi, in particolare diventa il nuovo titolare e quindi deve garantire che i dati non siano eccessivi rispetto al servizio che fornisce).

Tenuto conto della molteplicità di categorie di dati potenzialmente oggetto di trattamento, la scelta del formato di rilascio dei dati più idoneo dipenderà dallo specifico settore di attività: si possono utilizzare formati di impiego comune, se già esistenti, oppure utilizzare formati aperti (es. XML), ovvero sviluppare formati interoperabili (cioè un formato che ne consenta il riutilizzo) e strumenti informatici che consentano di estrarre i dati pertinenti; in ogni caso, la scelta dello specifico formato deve essere ispirata all'obiettivo ultimo dell'interoperabilità. Ciò, tuttavia, non significa che i titolari debbano dotarsi di sistemi compatibili. Inoltre, i titolari dovrebbero fornire, unitamente ai dati, quanti più metadati possibile al miglior livello possibile di granularità, così da preservare la semantica specifica delle informazioni oggetto di scambio.

L'esercizio del diritto alla portabilità non deve né ledere i diritti e le libertà altrui né pregiudicare nessuno degli altri diritti dell'interessato, che può, per esempio: continuare a fruire del servizio offerto dal titolare anche dopo un'operazione di portabilità; esercitare il diritto di cancellazione o di limitazione del trattamento.

Diritto di opposizione (art. 21)

Tale diritto è esercitabile ove il trattamento:

- a) si fondi sull'esecuzione di un compito di **interesse pubblico** o connesso all'esercizio di **pubblici poteri** (in ambito pubblico);
- b) sia posto in essere nell'esercizio di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi (in ambito privato⁶);
- c) sia effettuato a fini di **ricerca scientifica o storica o a fini statistici** a norma dell'articolo 89, par. 1 del GDPR, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico⁷.

In questi casi, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla **sua situazione particolare**, e quindi **motivando la sua richiesta**. Spetta dunque al Titolare l'onere di dimostrare che la base giuridica su cui si fonda il trattamento (compresa la necessità di accertamento, esercizio o difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria) prevalgano sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato; ove accordi l'esercizio del diritto, il Titolare deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati, anche se può comunque conservarli; in caso contrario, l'interessato deve comunque essere informato della possibilità di esercitare reclamo davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

- d) è finalizzato ad **attività di marketing diretto** (compresa la profilazione connessa al marketing diretto).

In questo caso, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento. Si tratta quindi di un **diritto assoluto**, poiché non soggetto a motivazione e ad alcuna valutazione da parte del titolare. Anche in questo caso, se l'interessato esercita tale diritto, il Titolare deve esimersi dal procedere con il trattamento per finalità di marketing, potendo ben continuare eventuali diversi trattamenti che fondino il proprio presupposto su diverse basi (ad es., obbligazione contrattuale, l'interesse legittimo del titolare stesso, finalità che devono comunque essere rese esplicite all'interessato).

Nel contesto dell'**utilizzo di servizi della società dell'informazione**⁸ e fatta salva la direttiva 2002/58/CE (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

⁶ In quanto, ai sensi dell'art. 6, par. 1, ultimo capoverso, la base giuridica del legittimo interesse "non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti"

⁷ Garante per la protezione dei dati personali, Delibera 19 dicembre 2018, n. 514, *Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, in G.U. 14/1/2019, n. 11; Garante per la protezione dei dati personali, Delibera 19 dicembre 2018, n. 515, *Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica*, in G.U. 14/1/2019, n. 11.

⁸ le attività economiche svolte on line nonché qualsiasi altro servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi (combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 70/2003 e dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 317/1986.

Processo decisionale relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22)

Il GDPR definisce la **profilazione** all'art. 4, n. 4), come: *“qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”*.

Il WP 29 specifica che la profilazione è integrata allorché concorrono le seguenti tre caratteristiche:

- il trattamento sia svolto in forma automatizzata;
- esso abbia ad oggetto dati personali;
- il suo obiettivo sia quello di valutare aspetti personali di una persona fisica.

Mediante la profilazione, infatti, si raccolgono informazioni su un individuo (o gruppo di individui), si analizzano le sue caratteristiche o modelli di comportamento e si inserisce il profilo individuale in una certa “categoria” o “segmento” per dar luogo ad ulteriori valutazioni o previsioni riguardanti, ad esempio, la sua capacità di eseguire un'attività, i suoi interessi o comportamento probabile.

Il **processo decisionale automatizzato** induce a prendere decisioni solo attraverso mezzi tecnologici, (ossia senza il coinvolgimento umano) e può basarsi su dati forniti direttamente dall'interessato (ad es. tramite form o un questionario), oppure su dati ricavati da programmi traccianti (ad es. la geolocalizzazione individuale fornita da un app) o dati derivanti da profili precedentemente creati (ad es. l'affidabilità finanziaria in ambito creditizio).

La decisione automatizzata e la profilazione a volte sono separate, altre volte no: infatti può succedere che una decisione automatizzata venga presa senza aver creato un profilo dell'individuo e, al contrario, una decisione automatizzata possa trasformarsi in profilazione a seconda del modo in cui i dati vengono utilizzati.

L'art. 22, par. 1, del GDPR, prevede che l'interessato abbia il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida con effetti analoghi. Per **decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato** si deve intendere una decisione presa senza il coinvolgimento di un essere umano che possa influenzare ed eventualmente cambiare il risultato attraverso la sua autorità o competenza.

Perché sia riconosciuto il diritto dell'interessato è necessario che tale decisione *“produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”*. Il riferimento agli **“effetti giuridici”** riguarda l'impatto che una decisione automatizzata può produrre sulla sfera giuridica dell'individuo (ad es. penalizzando il diritto di associazione, di voto, di libertà negoziale, di libera circolazione, etc.) ovvero tutte le circostanze che “in modo analogo” possano potenzialmente e significativamente influenzare i comportamenti e le scelte degli individui interessati. Il Considerando 71 del GDPR cita, come esempi di decisioni automatizzate che possono incidere sui diritti e le libertà degli individui in maniera rilevante, il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.

L'art. 22 al par. 2 prevede che il diritto non si applichi:

1. quando la decisione è necessaria per la **conclusione o l'esecuzione di un contratto** tra l'interessato e un titolare del trattamento; in questo caso, la *necessità* di utilizzare decisioni automatizzate per l'esecuzione o conclusione di un contratto deve essere interpretata in modo restrittivo, ossia che il titolare deve essere in grado di dimostrare che la profilazione è necessaria e non sono disponibili mezzi alternativi meno invasivi;
2. quando la decisione è **autorizzata dal diritto** dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; specifiche disposizioni di diritto comunitario o interno possono quindi, in casi specifici, autorizzare il ricorso ad un processo di decisione automatizzata (ad es., per il monitoraggio e la prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale o per garantire la sicurezza e l'affidabilità di un servizio fornito dal titolare).
3. quando la decisione si basa sul **consenso esplicito** dell'interessato; il consenso deve consistere in una dichiarazione espressa e non desunta da *facta concludentia*.

In ambito di decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, il Regolamento introduce la necessità di fornire all'interessato maggiori informazioni sulle modalità di creazione ed utilizzo di questi processi. Infatti, l'art. 13, par. 2, lett. f) e l'art. 15, par. 1, lett. h), stabiliscono il diritto dell'interessato di conoscere l'esistenza del processo decisionale automatizzato e, in particolare, di ottenere informazioni significative sulla logica utilizzata (i criteri assunti per raggiungere la decisione, senza che con ciò si debba necessariamente fornire una spiegazione complessa degli algoritmi utilizzati) e sulle conseguenze previste di tale trattamento (attraverso esempi bisognerà fornire informazioni su come il processo automatizzato potrebbe influenzare in futuro la persona interessata).

Tenuto conto dei rischi rilevanti sui diritti e libertà dell'interessato per queste tipologie di trattamento, il Regolamento, da un lato obbliga il titolare ad attuare misure appropriate e “rafforzate” di tutela (importante sarà anche prevedere modalità che verificano con regolarità la correttezza dei processi per limitare errori di classificazione o valutazione con

impatto negativo sui soggetti profilati), dall'altro lato, all'art. 22, par. 3, GDPR, riconosce il potere all'interessato di ottenere l'*intervento umano* da parte del titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione, nei casi in cui tale decisione sia prevista per contratto o consentita dall'interessato. L'Intervento umano deve essere "effettivo" ossia poter intervenire sul procedimento con autonome valutazioni.

Infine, un processo decisionale automatizzato che coinvolga categorie particolari di dati, di cui all'art. 9, par. 1, è consentito solo in presenza del consenso esplicito dell'interessato o per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ALLEGATO 2 – MODELLO ESERCIZIO DIRITTI DELL'INTERESSATO

All'attenzione della
CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
cciaa.molise@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a ¹	
Nato/a a	
Il	
Residente in	
Recapito (telefono/email...)	
Modalità di risposta	

esercita con la presente richiesta

nella qualità di interessato,

ovvero

qualora i dati personali siano riferiti ad un interessato deceduto, nella sua qualità di soggetto che agisce:

per un interesse proprio

_____ (specificare)

a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario

_____ (specificare)

per ragioni familiari meritevoli di protezione

_____ (specificare)

i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 679/2016², ed in particolare:

Accesso ai dati personali

(art. 15 del Regolamento UE 679/2016)

- chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
- in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare;
- le finalità del trattamento;
 - le categorie di dati personali trattate;
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
 - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

¹ Allegare copia di un documento di riconoscimento, ovvero sottoscrivere la richiesta con la firma digitale.

² N.B.: Nel caso di persona deceduta i diritti sono quelli che riguardano i dati personali di quest'ultima.

(indicare qualsivoglia elemento utile ad identificare il trattamento cui si fa riferimento ai fini della più corretta e rapida gestione della richiesta)

(barrare solo le caselle che interessano)

Richiesta di intervento sui dati

(artt. 16-18 del Regolamento UE 679/2016)

chiede di effettuare le seguenti operazioni:

- rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679)
- cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i seguenti motivi:
 - a) _____
 - b) _____
 - c) _____
- nei casi previsti all'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l'attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell'interessato di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali;
- limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi:
 - contesta l'esattezza dei dati personali;
 - il trattamento dei dati è illecito;
 - i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - l'interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

La presente richiesta riguarda:

(indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento)

(barrare solo le caselle che interessano)

Portabilità dei dati³

(art. 20 del Regolamento UE 679/2016)

Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, chiede di:

- ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento _____
(specificare i riferimenti identificativi e di contatto del titolare:)
- tutti i dati personali forniti al titolare;
- un sottoinsieme di tali dati, ovvero: _____

La presente richiesta riguarda:

(indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento)

(barrare solo le caselle che interessano)

³ Per approfondimenti: Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242, adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29, disponibili in www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita.

Opposizione al trattamento

(art. 21, par. 1 del Regolamento UE 679/2016)

si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare:

Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto

(art. 21, par. 2 del Regolamento UE 679/2016)

si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Il sottoscritto:

chiede di essere informato, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 del Regolamento UE 679/2016, al più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.

chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali precisazioni

(fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati)

Luogo, data e firma

ALLEGATO 3 – REGISTRO RICHIESTE ESERCIZIO DIRITTI INTERESSATI

N. record/anno	Data arrivo della richiesta	Tipologia diritto/reclamo esercitato	Oggetto della richiesta	Trattamento di riferimento	Responsabile della risposta	Esito (diniego, accoglimento, accoglimento parziale)	Data invio risposta	Richiesta riesame RPD ¹ (sì/no, data)	Esito riesame RPD e data

¹ Ove la risposta sia formalizzata dal Segretario generale (o da Dirigente) e l'interessato richieda il riesame della decisione assunta al RPD.